

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPLASH

TITOLO I NATURA, SCOPI E FINALITA'

Art.1. Costituzione, sede e durata

E' costituita l'associazione sportiva denominata "SPLASH Associazione Sportiva Dilettantistica", siglabile "SPLASH A.S.D.", ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

SPLASH Associazione Sportiva Dilettantistica ha attualmente sede in Aosta, Via Parigi 56. E' facoltà del Consiglio Direttivo variare la sede nell'ambito della Regione Valle d'Aosta senza che ciò costituisca variazione dello statuto dell'associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art.2. Scopi dell'Associazione

SPLASH Associazione Sportiva Dilettantistica, è associazione libera e apolitica, senza fini di lucro, costituita con la specifica finalità di promuovere e diffondere, in Italia e all'estero, lo sviluppo e la diffusione della pratica di nuoto, nuoto sincronizzato, nuoto subacqueo, tuffi, pallanuoto, ginnastica e rieducazione muscolare in acqua, nonché di tutte quelle altre specialità rientranti nell'ambito della Federazione Italiana Nuoto in forma ludica, didattica, riabilitativa e di prevenzione e più in generale di tutti gli sport acquatici. Ogni carica ricoperta ed ogni incarico svolto da eletti è a titolo gratuito.

Essa, prevalentemente nei confronti dei propri soci e senza finalità speculative, si propone:

- a) la promozione e l'organizzazione dello sport a livello formativo ed amatoriale;
- b) l'organizzazione e la gestione di corsi per attività motoria;
- c) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione sportiva e quant'altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali ed in esecuzione delle volontà espresse dall'assemblea dei Soci;
- d) la gestione tecnica e amministrativa, in via strettamente strumentale e non principale, di impianti ed attività ricreative, sportive, formative e culturali per lo svolgimento delle varie attività sportive.

L'Associazione può istituire periodici incontri di studio delle tecniche motorie e di approfondimento delle modalità di preparazione atletica delle discipline acquatiche sopra citate, organizzare manifestazioni sportive, corsi e seminari a contenuto didattico - divulgativo.

Scopo dell'Associazione è anche quello di fornire collegamenti per la conoscenza e l'interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di sport.

Essa può stabilire contatti, a livello nazionale ed internazionale, con Istituti od Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi.

Inoltre se necessario o utile per il conseguimento del proprio scopo associativo, l'associazione, nel rispetto dei propri scopi potrà svolgere le seguenti attività accessorie:

- 1) svolgere le attività indicate nel comma precedente a favore di terzi non soci, enti e società pubbliche e private.
- 2) Compiere ogni altra azione di carattere mobiliare, immobiliare o finanziario necessario o utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 3. Attività Associative

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà:

- a) possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative in genere solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- b) stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
- c) richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive;
- d) organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al

- raggiungimento dell'oggetto sociale;
- e) accettare, in via veramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi;
 - f) partecipare a campionati nell'ambito dell'attività promossa dagli Enti preposti in genere;
 - g) organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, stage, centri di formazione sportivi.

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione e adesione ad altri enti, società ed associazioni sportive, nonché organismi vari per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini istituzionali.

TITOLO II SOCI

Art. 4. Associati: requisiti, ammissione, circolazione quote e perdita della quota di associato.

*) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne facciano richiesta e, che versino la quota di iscrizione (che è dovuta per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato) e che dichiarino di:

- voler partecipare alle attività sociali, sia sportive che ricreative,
- di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne e le norme e le direttive del CONI e dell'MSP Italia.

*)L'associazione è retta dai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti degli associati. Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

*)In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

*)Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e, se maggiorenni, di quello passivo. Ogni associato ha diritto ad un voto.

*)La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo e non può essere restituita, trasferita a terzi o rivalutata.

*)L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

*)La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- a) dimissione volontaria [recesso] da comunicarsi al Consiglio Direttivo;
- b) morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa annuale [decadenza];
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo pronunciata contro il socio che è inadempiente alle prescrizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, dello statuto e dei regolamenti stabiliti dall'MSP Italia, alle norme o direttive del CONI, o che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. La delibera di esclusione deve essere motivata e comunicata al socio con raccomandata ed è ammesso ricorso all'assemblea la cui decisione è inappellabile.

*)Il socio che recede, decade o viene radiato non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

Art. 5. Diritti e doveri degli associati.

"Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola col pagamento della quota associativa, e di votare le delibere e la nomina degli organi direttivi;
- di conoscere i programmi dell'associazione;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione a disposizione degli associati;

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto e le deliberazioni-regolamenti adottati dagli organi sociali;
- ad osservare le norme dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione sia associata;
- ad osservare le norme e le direttive del CONI;
- a pagare la quota associativa;
- a pagare i contributi aggiuntivi specifici deliberati dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.6. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.

Art. 7. Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci in regola con il versamento della quota annuale.

Avranno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni. Per i minorenni, sino al compimento della maggiore età, possono votare i genitori esercitanti la patri a potestà.

Art. 8 . Assemblea generale degli associati

L'Assemblea generale degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, formata da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Essa rappresenta la totalità degli associati e le sue delibere vincolano tutti gli associati, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

Ogni associato maggiore di età ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale ha diritto ad un solo voto, e ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi dell'associazione e per qualunque altro argomento che venga sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modifica dello Statuto sociale;
- scioglimento dell'associazione;
- modalità di liquidazione.

In particolare l'assemblea straordinaria, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibera sulla nomina di uno o più liquidatori, scelti anche tra non associati, e sulla devoluzione dei beni residui dell'Associazione una volta esperita la fase di liquidazione, concordemente al principio in base al quale la destinazione del patrimonio residuo deve avvenire a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, a meno di diversa destinazione imposta dalla legge.

E' espressamente esclusa ogni limitazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata a maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Art.9. Convocazioni

L'assemblea degli Associati viene convocata mediante affissione di apposito avviso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data prevista. Tale avviso resterà affisso fino all'inizio della riunione che potrà altresì essere convocata a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare.

Le delibere assembleari devono essere trascritte in apposito libro che deve restare depositato in sede. Ogni associato ha diritto di prenderne visione e di ottenere, a proprie spese, estratti delle deliberazioni ivi trascritte.

Presso la sede sociale devono restare affissi nei quindici giorni successivi all'approvazione apposite comunicazioni riferenti l'adozione delle delibere assembleari e, se oggetto di delibera, copia del rendiconto economico e finanziario.

Art. 10. Maggioranze e deleghe

L'assemblea è validamente costituita, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, in prima convocazione quando è presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, in sede ordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ed in sede straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. E' consentito ai soci farsi rappresentare nell'assemblea generale mediante delega scritta ad altro socio. La stessa persona non può rappresentare più di due associati.

Art. 11. Consiglio Direttivo: nomina e durata.

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a nove membri nominati dall'assemblea tra tutti gli associati di maggiore età ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Viene nominato ogni quattro anni dall'assemblea degli associati ed è presieduto dal presidente. I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili alla scadenza del mandato che ha termine con l'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all'ultimo anno del quadriennio.

Può cooptare, se lo ritiene utile o necessario e fino al raggiungimento del numero massimo di nove, altri membri nel consiglio, salvo ratifica dell'assemblea degli associati.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti potranno cooptare altri soggetti in sostituzione dei consiglieri decaduti. Questi resteranno in carica fino alla data della prima assemblea.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 12. Consiglio Direttivo: poteri.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, salve in ogni caso le competenze riservate all'assemblea generale dei soci.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- b) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'esecuzione;
- c) amministra il patrimonio e decide sugli investimenti patrimoniali;
- d) determina l'importo delle quote associative;
- e) conferisce e revoca procure;
- f) determina l'importo dei compensi eventualmente spettanti ad associati in relazione a specifici compiti svolti a favore dell'associazione;
- g) emana ogni provvedimento riguardante il personale ed i collaboratori;
- h) decide sulla radiazione degli associati con proprio giudizio motivato;
- i) attribuisce le mansioni ai singoli consiglieri;
- j) predispone eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;
- k) delibera la variazione della sede sociale nell'ambito della Regione Valle d'Aosta e l'istituzione di sedi secondarie;
- l) ogni altro argomento o disposizione necessari e/o utili per il conseguimento dello scopo associativo.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o nel maggior termine in caso di motivate necessità [max 180 gg], il Consiglio sottopone all'Assemblea, per l'approvazione, il rendiconto economico e finanziario sia preventivo sia consuntivo. Nei rendiconti deve essere esposta e analizzata la situazione patrimoniale,

economica e finanziaria dell'associazione. I rendiconti devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta nell'ordine del giorno l'approvazione dei rendiconti, devono essere messe a disposizione di tutti gli associati copie dei rendiconti stessi. Il consiglio direttivo può nominare commissioni, ricercandone i membri anche al di fuori dell'ambito associativo, con incarichi specifici e limitati nel tempo.

Art. 13. Consiglio Direttivo: deliberazioni.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessario che alla riunione prenda parte la maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 14. Presidente: nomina, durata in carica e poteri.

Il presidente ed il vice-presidente sono eletti dall'assemblea fra i membri del consiglio direttivo, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza.

Al presidente e, nell'ambito dei loro poteri, agli eventuali consiglieri delegati, spettano la firma e la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi in giudizio.

Il presidente convoca il consiglio direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere.

In caso di assenza o impedimento del presidente le sue mansioni vengono svolte dal vice-presidente.

TITOLO IV PATRIMONIO E RISORSE

Art. 15. Risorse economiche.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
- g) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- h) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
- i) locazione o affitto di beni mobili ed immobili;
- j) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti utili tra gli associati, né avanzi di gestione né fondi, riserve o capitale, nemmeno in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla normativa vigente.

Art. 16. Collegio dei revisori dei conti

Nel caso si renda necessario od obbligatorio, viene nominato un collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, a cui è demandato il compito di provvedere al controllo dell'attività svolta dal consiglio direttivo.

Il collegio dei revisori elegge nel suo ambito il Presidente.

Art. 17. Emolumenti e rimborsi

Tutte le cariche sono gratuite.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione di emissioni o per lo svolgimento di incarichi in nome e per conto dell'associazione.

Art. 18. Limitazione e divieti

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche aventi medesime finalità, nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19. Sede dell'associazione

SPLASH Associazione Sportiva Dilettantistica, ha attualmente sede in Via Parigi al n. 56 di Aosta. E' facoltà del Consiglio Direttivo variare la sede nell'ambito della Regione Valle d'Aosta senza che ciò costituisca variazione dello statuto dell'Associazione.

Art. 20. Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 21. Esercizio Sociale

L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al 1° Settembre e al 31 Agosto di ogni anno.

Art. 22. Clausola arbitrale

Le vertenze, eventualmente nascenti dallo sviluppo dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla Legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transizione, a mezzo di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti ed il terzo dai due così eletti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Aosta.

Il ricorso alla procedura arbitrale sarà promosso che vi ha interesse, mediante avviso raccomandata con ricevuta di ritorno all'altra parte, con la nomina dell'arbitro, sottoscritta per accettazione da questi.

Nei quindici giorni successivi alla data del timbro della ricevuta e sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la controparte dovrà a sua volta comunicare al promotore della procedura la nomina del proprio arbitro il quale, come il precedente, dovrà opporre in calce all'avviso la propria firma per accettazione. In difetto la nomina sarà di competenza del presidente del tribunale di Aosta su semplice istanza di parte.

Nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, i due arbitri provvederanno alla nomina del terzo arbitro, presidente del Collegio. Difettando l'accordo, la nomina sarà deferita a cura di una delle parti o di uno dei due arbitri, al Presidente del Tribunale di Aosta.

Il lodo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dall'accettazione del terzo arbitro.

Quest'ultimo avrà i più ampi poteri regolamentari in merito alla procedura. Ogni decisione anche istruttoria sarà presa fra gli arbitri a maggioranza.

Art. 23. Norme di Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nello Statuto o nei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di promozione Sportivo a cui l'associazione è affiliata in subordine le norme del Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.